



COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: osl.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

<http://www.comune.condofuri.rc.it>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica

del 21 maggio 2020 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 18 del 07.10.2020

OGGETTO: Costituzione in appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. n. 1683/2019 - Parti: Alfa uno di Modafferi Antonia, /Comune di Condofuri - Nomina legale avv. Francesco Mortèlliti.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **sette** del mese di ottobre, alle ore 17.37 nella Sede della Delegazione municipale del Comune di Condofuri, il Commissario Straordinario di Liquidazione, nella persona del **dott. Sandro Immacolata Borruto**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06 dicembre 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Condofuri;
- con D.P.R. del 21.05.2020, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente nella persona del dott. Sandro Immacolata Borruto;
- in data 18.06.2020, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento del predetto O.S.L.;

DATO ATTO che

- l'art. 255 del D.lgs. 267/2000 rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" prevede al comma 1 che "Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile."
- l'organo Straordinario di Liquidazione, per come indicato nella propria Deliberazione n. 1 del 18 giugno 2020, e conformemente a quanto disposto dall'articolo 252 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019, atteso che l'ultimo bilancio dal Comune approvato è quello relativo all'esercizio 2019.
- la massa passiva di competenza dell'OSL, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è costituita da:
1. debiti di bilancio al 31.12.2019;

2. debiti fuori bilancio al 31.12.2019
3. debiti derivanti da procedure estinte;
4. debiti derivanti da transazioni.

- la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base del fondo di cassa al 31.12.2019, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati prima della dichiarazione di dissesto.

PRECISATO che, ai fini dell'inserimento della massa attiva, i residui attivi riscossi e i residui passivi pagati, fino alla concorrenza della cassa, vanno entrambi considerati alla data di deliberazione del dissesto, così come disposto dall'art.6, comma 2, lett. A), del D.P.R. n. 378/1993, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate, a valere sulla gestione residui attivi, dal giorno successivo alla dichiarazione di dissesto a favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione, risultando così costituiti:

- a) dei residui attivi, certi e revisionati dall'Ente, ancora da riscuotere alla data odierna;
- b) dei ratei dei mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;
- c) delle entrate, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle derivanti da recupero di evasione, da fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;
- d) dei proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;
- e) dei proventi della cessione di attività produttive;
- f) delle risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente recuperate nei modi di legge; delle eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati; di eventuali contributi straordinari.

RILEVATO che con nota acquisita al prot. comunale n. 11027 del 25.09.2020 l'avv. Francesco Mortelliti difensore del Comune nel giudizio di primo grado instaurato dalla Sig.ra Modafferi in proprio e n.q. di titolare dell'Impresa Alfa Uno di Modafferi Antonia contro i Comuni di Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Roghudi e Condofuri, ha comunicato a questo Comune essergli stato notificato in data 22.09.2020 da parte della ditta soccombente nel giudizio di primo grado, l'appello alla sentenza n. 1683/2019, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in persona del Giudice, dott.ssa Emanuela Tagliamonte in data 20.12.2019 nel procedimento portante R.G. n. 246/2015.

PRESO ATTO che nella stessa nota l'avv. Mortelliti ha evidenziato che attesa la complessità della vicenda occorrerebbe costituirsi anche in questo grado di giudizio affinché venga ribadito l'esito del primo grado che ha visto questo ente vittorioso.

ATTESO che con nota acquisita al prot. comunale n. 11141 del 29.09.2020 questo Organismo straordinario di liquidazione ha chiesto all'avv. Mortelliti apposito preventivo di spesa per la seconda fase di giudizio;

VISTA la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 15 del 15 luglio 2020 in materia di competenze dell'OSL relativamente a fatti e atti di gestione ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO che:

- Il Comune di Condofuri non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- L'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 31 e ss.mm.ii.";
- La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)"

PRESO ATTO che l'ANAC nelle linee guida n. 12 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ha valorizzato la possibilità di affidamento diretto a legale di incarichi consequenziali (i diversi gradi di giudizio) o complementari (rispetto ad altri incarichi sulla medesima materia) nonché la particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 dell'11.05.2012 nella quale si evidenzia che la prestazione professionale di assistenza e difesa in giudizio comporta una "scelta fiduciaria" da parte dell'amministrazione, anche se ovviamente tale scelta resta soggetta "ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione".

VISTO il parere del Consiglio di Stato Comm. N. 2109 del 16.10.2017 che in ordine alla richiesta formulata da ANAC sulle "Linee guida per l'affidamento dei servizi legali" ha affermato "Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante, se non esclusiva, componente fiduciaria delle scelte che pure deve essere tenuta in considerazione".

ACQUISITA la richiesta prot. n. 11538 del 07.10.2020 formulata dal Sindaco circa la costituzione nel giudizio d'appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Reggio Calabria;

VISTO la nota dell'avv. Francesco Mortelliti acquisita 11185 del 30.09.2020 nella quale lo stesso si dichiara disponibile ad accettare il compenso fissato applicando il minimo dei parametri fissati normativamente ulteriormente abbattuti del 30%, con la precisazione che il compenso determinato dall'OSL sarà corrisposto dal Comune sia nel caso di soccombenza sia nel caso di compensazione delle spese di lite, in caso di liquidazione di spese processuali minori a quelle indicate il Comune si farà carico della differenza tra l'importo liquidato in sentenza e il compenso convenuto;

CONSIDERATO anche in relazione alla dichiarata disponibilità del predetto professionista, di dover prevedere un compenso pari a € 4500,00 oltre spese generali € 675,00, Cassa € 207,00, Iva € 1184,04 per un totale al lordo della ritenuta d'acconto pari a € 6566,04;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il DLgs 118/2011 e successive modificazioni;

D E L I B E R A

di conferire all'avvocato Francesco Mortelliti c.f. MRTFNC73H03H224N del foro di Reggio Calabria con studio in Via Don Minzoni, 29 - 89123 - (RC) l'incarico di costituirsi nel giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1683/2019, con ogni più ampia facoltà di legge per rappresentare e difendere il Comune e porre in essere ogni attività connessa all'espletamento dell'incarico;

di stabilire che il compenso da riconoscere all'avvocato incaricato per l'attività professionale svolta è di € 6566,04 al lordo della ritenuta d'acconto, comprensivo di oneri ed accessori dovuti per legge, sarà posto a carico della gestione liquidatoria e l'impegno di spesa sarà assunto dall'organo straordinario di liquidazione al momento del recupero delle somme necessarie a coprire il compenso professionale convenuto;


di prevedere altresì che in caso di esito vittorioso del giudizio questo Organismo autorizza alla distrazione delle spese legali liquidate dal giudice che potranno essere riscosse direttamente dal legale incaricato e da parte di questo Comune non sarà dovuto alcun compenso, il compenso determinato dall'OSL sarà corrisposto dal Comune sia nel caso di soccombenza sia nel caso di compensazione delle spese di lite, in caso di liquidazione di spese processuali minori a quelle sopra indicate il Comune si farà carico della differenza tra l'importo liquidato in sentenza e il compenso convenuto;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267 /2000 e s.m.i., a cura dell'Amministrazione comunale;

di notificare copia del presente provvedimento all'avv. Mortelliti, al Sindaco, al Segretario Comunale. al Responsabile dell'area amministrativa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. Sandro Immacolata Borruto



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE F.to Dott. Sandro Immacolata Borruto
--	--

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 07.10.2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Giuseppina Nicodemi

